

PROGETTO DI LEGGE N. 0385

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—
"Disciplina e promozione dell'artigianato in Lombardia"
—

PRESENTATO IL 08/05/2009

ASSEGNATO IN DATA 11/05/2009
ALLA COMMISSIONE REFERENTE IV
CONSULTIVA I

RELAZIONE

Il PdL "Disciplina e promozione dell'Artigianato in Lombardia" innova e semplifica, in termini sostanziali, le norme in materia di promozione e sostegno del settore dell'artigianato in Lombardia, alla luce dei principi e del riassetto delle funzioni regionali introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione, dallo Statuto di Autonomia nonché dall'evoluzione della normativa regionale in tema di sostegno alle imprese.

La normativa vigente

Il nucleo principale delle norme regionali su cui si sono sin qui fondate le politiche per l'artigianato è contenuto nella legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo" e nella legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia" emanate in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato".

La disciplina degli interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane è stata successivamente ripresa e sviluppata dalla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane".

Ulteriori disposizioni specifiche per l'artigianato furono poi introdotte dalla legge regionale 1/2000 sul riordino delle autonomie in attuazione del d.lgs. 112/1998. Da ultimo, le politiche di sostegno al sistema produttivo nel suo complesso hanno trovato una inedita base normativa nella legge regionale 1/2007 sulla competitività delle imprese.

I criteri seguiti nella redazione del testo

Un primo criterio cui si è ispirata la redazione della proposta di legge sull'artigianato è stato, pertanto, lo snellimento e la ridefinizione in termini di maggiore organicità delle disposizioni a volte frammentarie contenute nelle leggi di settore sopra citate.

A tale obiettivo si collega, nel solco della produzione legislativa più recente, la previsione di una sostanziale delegificazione di numerosi aspetti precedentemente disciplinati in modo minuzioso da disposizioni legislative e demandati ora a regolamenti e ad altri atti della Giunta regionale, con una funzione di verifica e valutazione esercitata dal Consiglio regionale.

Sotto questo profilo assume particolare rilievo nella nuova legge la previsione, in collegamento agli obiettivi cui dovranno ispirarsi le iniziative della Regione, degli strumenti utilizzabili, degli ambiti di intervento e delle forme del partenariato con i soggetti interessati allo sviluppo dell'artigianato.

E' attraverso tale definizione puntuale dei fattori su cui la politica regionale dovrà fare leva che si intende infatti combinare l'obiettivo della flessibilità delle azioni con l'esigenza della leggibilità delle scelte e della verificabilità dei risultati.

Gli obiettivi

Gli obiettivi specifici dell'azione regionale sono indicati all'art. 2 della legge quali declinazione, in rapporto alle peculiarità dell'artigianato, degli obiettivi introdotti con la legge regionale 1/2007 per la generalità delle imprese.

Gli ambiti di intervento

Le procedure della programmazione regionale e le forme di intervento sono previsti al titolo IV. E' previsto un programma annuale predisposto dalla Giunta regionale disponendone il coordinamento con le indicazioni derivanti dalle più generali indicazioni di programmazione introdotte dalla legge regionale 1/2007.

L'art. 15 definisce al comma 1 le tipologie di azioni attivabili e costituisce per così dire, la "cassetta degli attrezzi" da impiegare per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 2.

Il comma 2 dell'art. 15 individua invece ambiti diversificati di intervento su cui orientare annualmente, attraverso il programma, le risorse disponibili.

Sono individuati quattro ambiti di intervento corrispondenti ad altrettante opzioni strategiche per la modulazione delle risorse e delle azioni:

- a) ambito delle azioni rivolte alla competitività complessiva del sistema artigiano e pertanto riferibili ad ampie platee di beneficiari;
- b) ambito delle azioni dirette a sostenere l'eccellenza delle imprese, che potranno pertanto contemplare particolari requisiti di accesso (delineati al titolo terzo attraverso una elencazione – peraltro "aperta" – di percorsi);
- c) ambito delle azioni riferibili ad imprese non necessariamente iscritte all'Albo artigiani (le cui tipologie sono di volta in volta individuabili nel Programma annuale), a cui potranno essere riferite le azioni previste dalla legge;
- d) ambito delle azioni di sostegno agli interventi infrastrutturali attuati dagli enti locali.

Va segnalato come, attraverso la previsione dell'ambito di cui alla lett. c), risulti possibile estendere l'area degli interventi previsti dalla legge a micro e piccole imprese non artigiane in considerazione dell'evoluzione del sistema economico produttivo e di nuove attività emergenti, evitando tuttavia forzature della definizione giuridica di impresa artigiana e mantenendo pertanto una coerenza con il quadro normativo derivante dalle disposizioni nazionali.

Per altro verso con tale soluzione si rende possibile l'allineamento delle politiche regionali di sostegno al quadro di riferimento europeo che fa perno sulle definizioni di micro impresa e di piccola impresa.

In sintesi, il Programma predisposto annualmente dalla Giunta regionale si presta a definire per le singole politiche ivi previste:

- le linee, i progetti e le iniziative da sviluppare per i diversi ambiti di intervento;
- le tipologie di azioni ritenute più idonee per lo sviluppo delle suddette iniziative;
- la modulazione delle risorse per ambito;
- gli obiettivi che, attraverso ciascuna iniziativa, si intendono perseguire.

Attuazione delle politiche, partenariato

Va rilevato altresì che il nuovo testo di legge, pur elencando le tipologie delle azioni adottabili non ne riporta una descrizione di dettaglio che viene demandata al Programma annuale e ai suoi provvedimenti attuativi. Tale criterio trova limitata eccezione solo in relazione a due specifiche azioni di promozione (disciplinari di produzione e codice di comportamento, artt. 11 e 12), in quanto le medesime (insieme ad altre eventuali future iniziative da individuare secondo la disposizione di cui all'art. 10, comma 1), rappresentano anche dei percorsi di accesso all'ambito delle imprese di eccellenza e ai relativi specifici interventi di incentivazione.

Il testo della legge sottolinea il ruolo del partenariato nella realizzazione delle azioni.

Una disposizione specifica (art. 14, comma 2) conferma, semplificandoli sulla scorta della positiva esperienza condotta negli scorsi anni, i contenuti generali della convenzione tra Regione e Sistema camerale collocandola nell'ambito delle più generali intese per lo sviluppo del sistema economico.

Semplificazione delle norme di accesso agli Albi artigiani

La disposizione dell'art. 14 rimanda ad un altro tema oggetto di innovazione nella nuova previsione legislativa.

La norma introdotta all'art. 3 prevede, infatti, l'unificazione del procedimento di iscrizione all'Albo artigiani con quello di iscrizione al registro imprese attraverso l'inserimento della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo artigiani nella "Comunicazione unica" prevista dalla legge 40/2007.

Si completa, in questo modo, sotto il profilo normativo il percorso di sostanziale semplificazione e snellimento delle procedure di accesso agli albi artigiani avviato con la legge regionale 1/2007 (art. 5, comma 4).

In questo quadro è stato altresì rivisto il ruolo delle Commissioni provinciali dell'artigianato, snellite nella loro composizione e che assumono un ruolo, per certi versi più significativo, di verifica e controllo sulla tenuta degli albi e di valutazione dei requisiti di accesso ai percorsi di eccellenza previsti all'art. 10 e seguenti.

Agevolazioni finanziarie

Le disposizioni del titolo V sistematizzano alcune innovazioni già introdotte con provvedimenti amministrativi in attuazione della legge regionale 1/2007, inquadrando le nel nuovo assetto degli interventi per l'artigianato.

In particolare, viene confermata l'operatività del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie per le tipologie di azioni previste all'art. 15, comma 1, lettere a) e b).

Il Comitato regionale per il credito, costituito dalla Giunta regionale, presiede all'attività di gestione del Fondo in conformità alle indicazioni contenute nel Programma annuale.

La Regione sostiene altresì (art. 17, comma 2) le attività di garanzia per l'accesso al credito valorizzando i sistemi mutualistici al cui rafforzamento la Regione ha contribuito in questi anni sostenendo il processo di fusione e razionalizzazione dei Consorzi fidi.

Osservatorio

L'art. 16 infine definisce le funzioni dell'Osservatorio regionale dell'artigianato sottolineando il ruolo di coordinamento degli apporti di soggetti interni ed esterni alla Regione nell'ambito del partenariato.

Le principali novità contenute nella proposta di legge

- riduzione del numero dei componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato (CPA) e della Commissione regionale per l'Artigianato (CRA);
- previsione nell'ambito delle CPA di un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- attribuzione di nuove funzioni e compiti alle CPA con riguardo al tema dei percorsi di eccellenza;
- semplificazione della procedura di iscrizione all'Albo artigiani mediante il raccordo con la Comunicazione unica per l'avvio delle imprese;
- previsione di specifici percorsi per l'ottenimento del riconoscimento "Lombardia eccellenza artigiana" mediante:
 - la definizione di disciplinari di produzione con adesione su base volontaria delle imprese

-
- l'adozione di un codice di comportamento nell'esercizio dell'attività artigiana a tutela del cittadino consumatore;
 - previsione di un programma annuale delle azioni per lo sviluppo dell'artigianato;
 - valorizzazione del partenariato come strumento per lo sviluppo del comparto artigiano;
 - previsione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato;
 - istituzione del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato e sostegno al sistema delle garanzie;

Relazione per articoli

L'art. 1 individua le principali finalità della legge rappresentate dallo sviluppo e tutela dell'artigianato lombardo e gli strumenti attraverso cui raggiungere gli obiettivi prefissati che saranno le azioni tese ad incentivare la competitività e l'eccellenza delle imprese artigiane lombarde, gli adeguati strumenti di programmazione e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati allo sviluppo dell'artigianato, una semplificazione dell'organizzazione e delle modalità di funzionamento degli organi di rappresentanza dell'artigianato e della disciplina degli Albi artigiani.

L'art. 2 individua gli obiettivi primari per lo sviluppo dell'artigianato che si fondano principalmente sulla valorizzazione e la tutela delle risorse professionali, la promozione dell'innovazione tecnologica ed organizzativa volte a favorire in modo particolare le facilitazioni per l'accesso al credito, la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

L'art. 3 semplifica la procedura di iscrizione all'Albo artigiani che avviene mediante una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa concernente il possesso dei requisiti artigiani attraverso la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui alla legge 40/2007.

L'art. 4 prevede che le Commissioni provinciali per l'artigianato siano costituite con apposito provvedimento di Giunta; prevede altresì una riduzione dei loro componenti.

L'art. 5 individua nuovi compiti assegnati alle commissioni provinciali: oltre ai già previsti compiti di accertamento e controllo del possesso dei requisiti artigiani delle imprese, un nuovo compito di verifica del possesso dei requisiti delle imprese che hanno scelto di aderire ai "Disciplinari di produzione" e al "Codice di comportamento".

L'art. 6 prevede che la Commissione regionale per l'artigianato sia costituita con apposito provvedimento di Giunta; prevede altresì una riduzione dei suoi componenti.

L'art. 7 individua una nuova funzione di coordinamento in capo alla Commissione regionale riguardante le attività delle commissioni provinciali, con l'obiettivo di uniformarne le modalità operative e le valutazioni in merito al possesso dei requisiti artigiani da parte delle imprese che intendono iscriversi all'Albo.

L'art. 8 disciplina la procedura di impugnazione delle decisioni delle Commissioni provinciali, prevedendo il ricorso alla Commissione regionale che decide in unica istanza, fatti salvi gli ordinari rimedi giurisdizionali.

L'art. 9 riguarda le “Agenzie delle Imprese” che avranno lo scopo di favorire i processi di ammodernamento e di agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali alle imprese.

L'art. 10 prevede, nell'ambito dei percorsi per il riconoscimento e la promozione dell'eccellenza artigiana, la definizione dei “Disciplinari di produzione”, l'adozione del “Codice di comportamento” dell'impresa artigiana e la successiva individuazione di ulteriori percorsi aventi la medesima finalità. Alle imprese che aderiranno a tali percorsi, verrà attribuito il riconoscimento “Lombardia Eccellenza Artigiana”.

L'art. 11 prevede che la Giunta Regionale approvi i Disciplinari di produzione demandando ad un successivo regolamento la procedura per l'individuazione dei settori interessati, le modalità di adesione e i compiti di verifica attribuiti alla CPA.

L'art. 12 prevede il “Codice di comportamento” nell'esercizio dell'attività artigianale che l'imprenditore artigiano, su adesione volontaria, si impegna ad osservare. La verifica sul rispetto del codice è attribuita alle CPA.

L'art. 13 contempla il Programma annuale per lo sviluppo dell'Artigianato che viene approvato dalla Giunta regionale.

L'art. 14 prevede la valorizzazione del Partenariato come strumento per lo sviluppo del comparto artigiano.

L'art. 15 individua, in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 2, le tipologie di azioni e gli ambiti di intervento.

L'art. 16 prevede l'Osservatorio regionale dell'Artigianato che avrà principalmente il compito di svolgere attività di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano.

L'art. 17 prevede la costituzione, con atto della Giunta regionale, del “Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie e sostegno del sistema delle garanzie”. Viene altresì previsto il sostegno al credito attraverso attività di garanzia.

L'art. 18 prevede la costituzione, con atto della Giunta regionale, del Comitato regionale per il credito dell'artigianato e di un sottocomitato tecnico. Il Comitato presiede alle attività di gestione del Fondo e dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale. Il sottocomitato tecnico delibera in ordine alle concessioni delle agevolazioni creditizie.

L'art. 19 prevede, a garanzia dell'applicazione di criteri di uniformità nelle funzioni tecnico-amministrative attribuite ai comuni, relativamente alle attività di acconciatore e tintolavanderia, l'emanazione di specifici regolamenti.

L'art. 20 prevede il quadro sanzionatorio con lo scopo di tutelare maggiormente lo svolgimento dell'attività artigiana.

L'art. 21 prevede le modalità applicative delle sanzioni.

L'art. 22 contiene l'abrogazione di alcune leggi regionali e delle relative disposizioni modificative, nonché l'abrogazione differita alla data di entrata in vigore del regolamento previsto all'art. 3, comma 6, delle norme in tema di iscrizione all'albo Artigiani contenute negli artt. 7 e 8 della l.r. 73/1989 e nell'art. 5, comma 4, della l.r. 1/2007.

L'art. 23 contiene la **disposizione transitoria**.

L'art. 24 contiene la norma finanziaria per la copertura degli oneri derivanti dalla presente proposta di legge.

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Obiettivi

Capo II - Albi provinciali, organi di rappresentanza dell'artigianato, semplificazione dei rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione

- Art. 3 - Albi provinciali delle imprese artigiane e procedure di iscrizione
- Art. 4 - Composizione e durata delle Commissioni provinciali per l'artigianato
- Art. 5 - Compiti e funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato
- Art. 6 - Commissione regionale per l'artigianato
- Art. 7 - Coordinamento e vigilanza
- Art. 8 - Impugnativa avverso le decisioni in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo delle imprese artigiane
- Art. 9 - Agenzie delle imprese

Capo III – Percorsi per la promozione dell'eccellenza

- Art. 10 - Riconoscimento delle imprese eccellenti
- Art. 11 - Disciplinari di produzione
- Art. 12 - Codice di comportamento nell'esercizio delle attività dell'artigianato

Capo IV- Procedure e strumenti della programmazione regionale

- Art. 13 - Programma annuale per lo sviluppo dell'artigianato
- Art. 14 - Partenariato
- Art. 15 - Tipologie di azioni e livelli di intervento
- Art. 16 - Osservatorio regionale dell'Artigianato

Capo V – Agevolazioni finanziarie

- Art. 17 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie per l'artigianato e sostegno al sistema delle garanzie
- Art. 18 - Comitato regionale per il credito dell'artigianato

Capo VI – Coordinamento con norme di settore – Sanzioni, abrogazioni, disposizioni transitorie, norma finanziaria

- Art. 19 - Coordinamento con normative di settore con rilevante presenza di attività artigiane
- Art. 20 - Sanzioni
- Art. 21 - Applicazione delle sanzioni
- Art. 22 - Abrogazioni
- Art. 23 - Disposizioni transitorie
- Art. 24 - Norma finanziaria

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. In attuazione dell'art. 45 della Costituzione e nell'esercizio della competenza prevista dall'art. 117, comma 4 della Costituzione, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. i), dello Statuto, la presente legge tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato quale componente fondamentale del sistema economico e produttivo della Lombardia valorizzandone le produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la presente legge detta una disciplina organica in materia di artigianato concernente:

- a) le azioni intese ad incentivare la competitività e l'eccellenza dell'artigianato nel quadro dello sviluppo sostenibile del sistema sociale ed economico-produttivo della Lombardia;
- b) gli strumenti di programmazione e indirizzo delle azioni e le forme di collaborazione con i soggetti interessati allo sviluppo dell'artigianato;
- c) gli organi di rappresentanza dell'artigianato e la disciplina degli Albi artigiani.

Art. 2
(Obiettivi)

1. Nell'ambito degli interventi per la competitività del sistema produttivo la Regione promuove ed attua azioni specifiche in funzione dei seguenti obiettivi prioritari per lo sviluppo dell'artigianato:

- a) la valorizzazione delle risorse professionali e dei mestieri artigiani, l'avvio, il trasferimento di impresa e il passaggio generazionale;
- b) l'innovazione tecnologica ed organizzativa, la promozione di competenze manageriali e di servizi avanzati nell'ambito della piccola dimensione di impresa;
- c) lo sviluppo e il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese;
- d) l'aggregazione e il rafforzamento delle reti di condivisione di competenze e strategie tra imprese;
- e) la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le prospettive di mercato, anche nei Paesi esteri, e la promozione e tutela dei prodotti tipici;
- f) il monitoraggio delle relazioni tra imprese di maggiore dimensione e il tessuto produttivo diffuso al fine di prevenire e ridurre gli effetti delle crisi aziendali e di settore;
- g) lo sviluppo degli insediamenti produttivi a rilevante componente artigiana in un'ottica di valorizzazione territoriale e ambientale;
- h) la valorizzazione del sistema dei Confidi e le facilitazioni all'accesso al credito;
- i) lo sviluppo di soluzioni per la riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici;
- j) lo sviluppo di soluzioni, componenti e prodotti ad alta compatibilità ambientale;
- k) la promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro e la diffusione di comportamenti socialmente responsabili nello sviluppo dell'attività di impresa;
- l) la collaborazione tra la Regione e le autonomie locali e funzionali per lo sviluppo di programmi condivisi a sostegno del sistema economico e la valorizzazione dei sistemi di rappresentanza dell'artigianato;
- m) la semplificazione degli adempimenti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione con riferimento ai procedimenti interessanti le imprese artigiane e la piccola dimensione di impresa;
- n) il sostegno all'occupazione e agli strumenti della bilateralità nel settore dell'artigianato;
- o) la valorizzazione e la tutela delle risorse professionali e dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualità ed arti applicate e delle attività artigiane di servizi.

Capo II
**Albi provinciali, organi di rappresentanza dell'artigianato, semplificazione
dei rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione**

Art. 3
(Albi provinciali delle imprese artigiane e procedure di iscrizione)

1. In ogni provincia della Lombardia, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), è istituito l'Albo delle imprese artigiane nel quale sono iscritti gli imprenditori e gli altri soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 Agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per l'Artigianato).
2. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane avviene a seguito di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa concernente il possesso dei requisiti artigiani attraverso la comunicazione unica di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese). Per le attività disciplinate da leggi statali di settore viene altresì dichiarato il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente.
3. La comunicazione di cui al comma 2 determina l'iscrizione all'Albo dalla data della sua presentazione.
4. Le imprese e gli altri soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985 che, pur avendone l'obbligo, non abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 2 sono iscritte d'ufficio all'Albo.
5. I provvedimenti di modifica, sospensione e cancellazione sono adottati dalla Commissione provinciale per l'artigianato a seguito di comunicazione dell'interessato oppure di accertamento d'ufficio.
6. La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per l'artigianato e le Associazioni di categoria, disciplina con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, le procedure per le dichiarazioni e comunicazioni necessarie per le iscrizioni, modificazioni, sospensioni e cancellazioni all'Albo. Le procedure sono ispirate ai principi di semplificazione, economicità e trasparenza.
7. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, dispone periodicamente la revisione degli Albi delle imprese artigiane.

Art. 4

(Composizione e durata delle Commissioni provinciali per l'artigianato)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato (CPA), con sede nei capoluoghi di provincia presso le rispettive CCIAA, sono costituite con delibera della Giunta regionale.
2. Le Commissioni durano in carica cinque anni ed i loro membri possono essere confermati una sola volta, indipendentemente dalla durata del primo mandato.
3. Le CPA sono composte da:
 - a) tre titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale da almeno tre anni, uno per ogni macrosettore di attività (manifatturiero, edilizia e servizi), designati dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato;
 - b) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori dipendenti;
 - c) un rappresentante della Direzione provinciale INPS o suo delegato;
 - d) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato;
 - e) due esperti in materie concernenti l'artigianato, designati dalla Giunta regionale;
 - f) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
4. In caso di inerzia nella designazione dei componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato da parte dei soggetti a ciò competenti, le stesse possono essere costituite con designazione di un numero minimo di sette componenti, fatta salva l'integrazione dei componenti mancanti. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il soggetto subentrato resta in carica non oltre la scadenza ordinaria della Commissione.
5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato eleggono il proprio Presidente e Vicepresidente scegliendoli fra i membri di cui alla lettera a) del comma 3.
6. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base di indicazioni della Giunta regionale, si dotano di un regolamento interno di funzionamento. In caso di inerzia nell'adozione di tale regolamento, la Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento della Commissione sino all'adozione dello stesso.
7. Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali sono a carico delle CCIAA e sono contemplate nella convenzione di cui all'art. 14. Ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato spetta un gettone di presenza ed il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla Regione per comitati, commissioni, consulte e organismi collegiali in genere.

8. I diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato ad imprenditori artigiani sono introitati dalle CCIAA.

Art. 5
(Compiti e funzioni delle Commissioni
provinciali per l'artigianato)

1. La Commissione provinciale per l'artigianato sovrintende alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane. La Commissione dispone accertamenti e controlli per la verifica dei requisiti per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo. La Commissione può chiedere la collaborazione dei Comuni.

2. La Commissione provinciale per l'artigianato valuta le richieste di adesione ai Disciplinari di produzione di cui all'art. 11 e verifica periodicamente il possesso dei requisiti delle imprese aderenti ai Disciplinari. La Commissione accerta i requisiti delle imprese che intendono aderire al Codice di comportamento di cui all'art. 12 e vigila sul rispetto, da parte delle stesse, delle norme in esso previste. Nei casi di reiterata inosservanza degli obblighi previsti dai Disciplinari di produzione e dal Codice di comportamento la Commissione provinciale, previa diffida, propone alla Regione la revoca dei relativi riconoscimenti.

Art. 6
(Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con delibera della Giunta regionale e ha sede presso la Regione. La Commissione è composta:
 - a) da tre rappresentanti scelti tra i presidenti delle Commissioni provinciali, con una turnazione a cadenza annuale tra tutti i presidenti delle Commissioni provinciali;
 - b) da un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
 - c) da due esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle Associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione vengono nominati entro la terna di rappresentanti delle Commissioni provinciali.
3. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta indipendentemente dalla durata del primo mandato.
4. La funzione di segreteria della Commissione è svolta da personale della Regione.
5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza e il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla Regione per comitati, commissioni, consulte e organismi collegiali in genere.
6. La Commissione regionale per l'artigianato, sulla base di indicazioni della Giunta regionale, si dota di un regolamento interno di funzionamento. In caso di inerzia nell'adozione di tale regolamento, la Giunta regionale determina la disciplina per il funzionamento della Commissione sino all'adozione dello stesso.

Art. 7
(Coordinamento e vigilanza)

1. La Giunta regionale espleta le funzioni di indirizzo dell'attività della Commissione regionale per l'artigianato e delle Commissioni provinciali per l'artigianato, in raccordo con il sistema camerale.
2. La Commissione regionale per l'artigianato si pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo artigiani ed espleta funzioni di coordinamento dell'attività delle Commissioni provinciali nonché le funzioni consultive, di proposta e di iniziativa previste dalla presente legge.
3. Nel caso di impossibilità di regolare funzionamento o di riscontrate gravi violazioni di legge da parte di una Commissione, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto può, previa diffida, sciogliere la Commissione e nominare un commissario straordinario.
4. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione e resta in carica fino alla ricostituzione della stessa.

Art. 8
(Impugnativa avverso le decisioni in materia di iscrizioni modificazioni e cancellazioni dall'Albo delle Imprese Artigiane)

1. Fatti salvi gli ordinari rimedi giurisdizionali, contro i provvedimenti in materia di iscrizione, sospensione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso amministrativo alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso provvedimento.
2. La Commissione regionale per l'artigianato decide in unica istanza con provvedimento motivato adottato sulla base di idonea istruttoria, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.
3. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato possono essere impugnate a norma di legge.

Art. 9
(Agenzie delle imprese)

1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le Agenzie delle imprese costituite in applicazione della normativa comunitaria e nazionale al fine di favorire i processi di ammodernamento e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali da parte delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese di cui all'art. 15, comma 2, lett. c).

2. Con provvedimento di Giunta sono definiti:

- a) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di convenzionamento;
- b) le tipologie dei servizi erogabili;
- c) i criteri e le modalità operative delle verifiche sulle attività prestate dalle Agenzie.

Capo III
Percorsi per la promozione dell'eccellenza

Art. 10
(Riconoscimento delle imprese eccellenti)

1. La Regione promuove e riconosce l'eccellenza dell'attività di impresa nel settore dell'artigianato attraverso:
 - a) la definizione dei Disciplinari di produzione di cui all'art. 11;
 - b) l'adozione del Codice di comportamento di cui all'art. 12;
 - c) l'individuazione di ulteriori percorsi aventi analoga finalità.

2. Alle imprese artigiane lombarde che partecipano ai percorsi di cui al comma 1, la Regione attribuisce il riconoscimento "Lombardia Eccellenza Artigiana".

3. Il Programma annuale per lo sviluppo dell'artigianato di cui all'art. 13 prevede le azioni specifiche di valorizzazione delle imprese eccellenti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11
(Disciplinari di produzione)

1. La Giunta regionale approva appositi Disciplinari di produzione per settori di attività che definiscono e descrivono i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.
2. La richiesta di adesione delle imprese ai Disciplinari di produzione di cui al comma 1 è rimessa alla libera scelta delle stesse ed è finalizzata al riconoscimento "Lombardia Eccellenza Artigiana".
3. Le procedure per l'individuazione dei settori e la predisposizione dei disciplinari e l'accertamento, da parte delle CPA, dei requisiti delle imprese che richiedono l'adesione, sono definite con regolamento della Giunta regionale.

Art. 12

(Codice di comportamento nell'esercizio delle attività dell'Artigianato)

1. La Regione promuove la tutela degli utenti e dei consumatori attraverso l'adozione di un Codice di comportamento nell'esercizio dell'attività artigiana approvato dalla Giunta regionale.
2. Il Codice di comportamento nell'esercizio dell'attività artigiana contribuisce a garantire:
 - a) la correttezza professionale delle prestazioni d'opera eseguite;
 - b) il rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela ambientale nello svolgimento delle attività e produzioni artigianali;
 - c) il perseguimento di elevati standard professionali;
 - d) l'esecuzione dei lavori o la produzione a regola d'arte .
3. L'adesione delle imprese al Codice di comportamento di cui al comma 1 è rimessa alla libera scelta delle stesse al fine del riconoscimento "Lombardia Eccellenza Artigiana" .
4. La Giunta definisce con provvedimento i requisiti delle imprese titolate all'adesione al Codice di comportamento nell'esercizio dell'attività artigiana nonché le funzioni di accertamento e controllo attribuite alle CPA.

Capo IV
Procedure e strumenti della programmazione regionale

Art. 13
(Programma annuale per lo sviluppo dell'Artigianato)

1. La Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati allo sviluppo dell'artigianato, approva un programma annuale delle azioni per lo sviluppo dell'Artigianato, in raccordo con gli interventi predisposti ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia). Il programma annuale approvato è portato a conoscenza del Consiglio regionale.

Art. 14
(Partenariato)

1. Per lo svolgimento delle attività anche a valenza pluriennale previste dal Programma annuale per lo sviluppo dell'artigianato, la Regione può stipulare intese con gli Enti locali, le Organizzazioni regionali rappresentative degli imprenditori artigiani e dei lavoratori facenti capo a Confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro nazionali e di strutture di loro emanazione, gli Enti appartenenti al sistema della bilateralità, le Università e i Centri di Ricerca, le Agenzie di sviluppo o altre strutture operative in grado di assolvere i compiti assegnati e avvalersi degli Enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale.

2. Nell'ambito delle intese con il sistema camerale per lo sviluppo economico produttivo è stipulata una apposita convenzione che stabilisce tra l'altro:

- a) i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al sistema camerale per la tenuta degli Albi artigiani che debbono tenere conto degli importi introitati dalle CCIAA per i diritti ed i certificati rilasciati dalle CPA di cui all'art. 4, comma 8, delle spese per il funzionamento delle CPA e di quelle inerenti le elaborazioni dei dati relativi agli Albi artigiani;
- b) il raccordo tra le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e per l'iscrizione al Registro delle imprese attraverso una comunicazione unica;
- c) le procedure per la definizione di azioni cofinanziate a sostegno dell'artigianato.

Art. 15
(Tipologie di azione ed ambiti di intervento)

1. Le azioni finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 2 sono realizzate, anche in forma integrata, con le seguenti tipologie:

- a) finanziamenti diretti o indiretti alle imprese anche per mezzo di convenzioni con le aziende di credito e gli operatori finanziari;
- b) contributi in conto capitale o in conto interessi;
- c) prestazione di garanzie in forma diretta o indiretta;
- d) bonus fiscali;
- e) voucher e contributi per l'acquisizione di servizi;
- f) contributi per progetti sperimentali o a carattere innovativo;
- g) sostegno alla erogazione di servizi alle imprese, sia attraverso il sistema regionale, sia attraverso enti ed associazioni aventi come scopo la promozione dell'artigianato;
- h) iniziative di promozione e di comunicazione;
- i) azioni intese a semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione e a realizzare migliori condizioni di contesto per lo sviluppo dell'attività di impresa;

2. Le azioni di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti ambiti di intervento:

- a) sostegno della competitività delle imprese artigiane in forma singola o aggregata;
- b) valorizzazione delle imprese artigiane di eccellenza individuate secondo le procedure di cui al Capo III;
- c) incentivazione di micro e piccole imprese operanti nei settori dei servizi ad alta densità di conoscenza, della logistica e di altri settori che possono essere individuati nel Programma annuale di cui all'art. 13;
- d) realizzazione e qualificazione degli insediamenti produttivi artigiani rivolte agli enti locali e alle imprese artigiane.

3. Il Programma annuale definisce, d'intesa con le associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale e le istituzioni formative e sentite, altresì, il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2006 , n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), e la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della l.r. 22/2006, le azioni per la promozione, il sostegno e la piena operatività della bottega-scuola.

Art. 16
(Osservatorio regionale dell'artigianato)

1. La Giunta regionale, attraverso la propria struttura organizzativa, assicura lo svolgimento di attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale; in particolare l'attività è finalizzata a:

- a) mettere in rete le attività di analisi e di studio anche in raccordo con altri soggetti;
- b) analizzare l'andamento, delineare le tendenze e individuare le più idonee azioni di sostegno e finanziarie delle attività dell'artigianato e delle micro e piccole imprese;
- c) definire la metodologia per la valutazione degli effetti delle azioni regionali realizzate in attuazione del programma annuale.

2. Per lo svolgimento delle predette attività, la Giunta regionale si avvale degli apporti forniti dai soggetti del sistema regionale nonché del sistema camerale, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 14, e degli altri soggetti interessati, e può altresì stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali anche a carattere paritetico, associazioni maggiormente rappresentative dell'artigianato che abbiano competenza in materia di artigianato.

3. Per assicurare un elevato apporto scientifico alle predette attività, la Giunta regionale con apposito provvedimento può costituire un Comitato, determinandone la composizione ed il funzionamento.

Capo V
Agevolazioni finanziarie

Art. 17
(Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato e sostegno al sistema delle garanzie)

1. E' costituito, con atto della Giunta regionale, il Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato, anche a rotazione, per la realizzazione di azioni previste all'art. 15, comma 1, lett. a) e b).

2. La Regione sostiene le attività di garanzia per l'accesso al credito delle imprese artigiane in coerenza con i principi della sussidiarietà e valorizzando la mutualità e la prossimità territoriale all'impresa.

Art. 18
(Comitato regionale per il credito dell'artigianato)

1. Con atto della Giunta regionale è costituito il Comitato regionale per il credito dell'artigianato e un sottocomitato tecnico. La composizione del Comitato deve prevedere un componente della Giunta regionale, competente per materia, con funzioni di coordinatore, un rappresentante del gestore del Fondo di cui all'art. 17 e delle Associazioni di categoria dell'Artigianato e delle loro strutture operative nel settore del credito artigiano.

2. Il Comitato resta in carica per cinque anni e comunque coincide con la durata della legislatura. Ai membri del Comitato spetta un gettone di presenza e il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla Regione per comitati, commissioni, consulte e organismi collegiali in genere.

3. Il Comitato presiede all'attività di gestione del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato e dà attuazione alle indicazioni contenute negli atti di programmazione regionale. Il sottocomitato tecnico delibera in ordine alla concessione delle agevolazioni creditizie.

Capo VI
Coordinamento con norme di settore – Sanzioni, abrogazioni, disposizioni
transitorie, norma finanziaria

Art. 19
(Coordinamento con normative di settore con rilevante presenza di attività
artigiane)

1. Al fine di garantire requisiti minimi di uniformità nell'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative spettanti ai Comuni, la Regione disciplina con appositi regolamenti l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) e della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia), nel rispetto dei principi e delle finalità ivi indicate.

Art. 20
(Sanzioni)

1. L'uso non consentito da parte di imprenditori, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, nonché nella commercializzazione, è punito, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00.

2. Chiunque eserciti l'attività artigiana senza l'iscrizione all'Albo artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00.

3. Chiunque ometta di comunicare all'Albo artigiani le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa e di cessazione dell'attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 1.000,00.

4. Chiunque presenti, ai fini dell'iscrizione, modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

5. Chiunque utilizzi il riconoscimento Lombardia Eccellenza Artigiana in violazione delle disposizioni previste all'art.10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00.

Art. 21
(Applicazione delle sanzioni)

1. Le funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 20, sono esercitate dai Comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale), con le procedure ivi stabilite.
2. Le spese relative all'esercizio delle suddette funzioni sono definite nella misura forfetaria del sessanta per cento dell'importo delle somme riscosse da ciascun Comune nel corso dell'anno.
3. La restante misura netta del quaranta per cento compete integralmente alla Regione.
4. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione sull'attività svolta con l'indicazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti. Contestualmente, i Comuni versano alla tesoreria regionale la quota di propria spettanza.

Art. 22
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), fatti salvi gli articoli 8 e 9;
 - b) comma 101 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59");
 - c) comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
 - d) comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008);
 - e) legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia";
 - f) articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato);
 - g) articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 40 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);
 - h) comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni);
 - i) comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
 - j) comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9

ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione – Collegato 2004");

- k) comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione – Collegato 2005");
- l) legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane";
- m) comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
- n) comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001);
- o) comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico – 1 provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
- p) comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" – Collegato 2003);
- q) comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" – Collegato 2004);
- r) commi 16 e 17 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

2. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6, sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

-
- a) articoli 7 e 8 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo);
 - b) comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

Art. 23
(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 22. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi eventualmente in corso.
2. La titolarità sugli introiti derivanti dai diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'articolo 4, comma 8, sono conferiti alle Camere di Commercio, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello corrispondente all'entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione regionale per l'artigianato e le Commissioni provinciali per l'artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino al termine della legislatura.

Art. 24
(Norma finanziaria)

1. Alle spese di parte corrente per la tenuta degli albi artigiani e il funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, di cui agli articoli 3 e 14, comma 2, lettera a), per la realizzazione degli interventi previsti nelle convenzioni stipulate con le Agenzie delle imprese, di cui all'articolo 9, per lo svolgimento delle attività del Programma annuale per lo sviluppo dell'Artigianato, di cui all'articolo 14, comma 1, per la concessione di incentivi alle imprese per il sostegno della competitività e la valorizzazione delle eccellenze, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a),b),c) e per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale dell'Artigianato di cui all'articolo 16, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 3.6.1.2.376 "Interventi per la competitività del comparto artigiano" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009-2011.
2. Alle spese di parte corrente per la concessione di incentivi alle imprese per il sostegno della competitività e la valorizzazione delle eccellenze, rientranti nelle attività di internazionalizzazione, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 3.1.1.2.405 "Strumenti per la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009-2011.
3. A decorrere dall'anno 2010, le spese di parte corrente di cui al comma 1, relativamente ai richiamati articoli 3, 14, comma 2, lettera a) e 16, sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
4. Per le spese di cui al comma 1, relativamente ai richiamati articoli 9, 14, comma 1, 15, comma 2, lettere a),b),c) e di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2009, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 34/78.
5. Per le spese per investimenti per la concessione di contributi alle imprese finalizzati allo sviluppo del settore artigiano di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a),b),c), per il finanziamento del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato di cui all'articolo 17, comma 1, per il sostegno alle attività di garanzia di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c) e 17, comma 2, per la concessione di contributi per realizzazione e qualificazione degli insediamenti

produttivi artigiani di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d) e per il potenziamento delle strutture dell'Osservatorio regionale dell'Artigianato di cui all'articolo 16, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 3.6.1.3.377 "Interventi per la competitività del comparto artigiano" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009-2011.

6. Alle spese per la concessione di contributi alle imprese per investimenti finalizzati alle attività di internazionalizzazione, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 3.1.2.3.372 "Internazionalizzazione delle imprese" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009-2011.

7. Le somme restituite del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 17, comma 1, sono introitate a valere sugli stati di previsione dell'UPB di entrata 4.5.205 "Recuperi di contributi per fondi di rotazione" ed iscritte nelle disponibilità degli stati di previsione di spesa dell'UPB 3.6.1.3.377 "Interventi per la competitività del comparto artigiano" per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009-2011.

8. Per le spese relative al funzionamento della Commissione Regionale per l'Artigianato di cui all'articolo 6, comma 5, e del Comitato regionale per il Credito dell'Artigianato, di cui all'articolo 18, comma 2, si provvede con le somme appositamente stanziare al bilancio di previsione per l'esercizio 2009 e successivi all'UPB 7.2.0.1.184 "Spese generali".

9. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli 20 e 21, sono introitate all'UPB 3.4.10 "Introiti diversi" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2009 e seguenti.

10. In conseguenza del trasferimento della titolarità delle entrate, di cui all'articolo 4, comma 8, e all'articolo 23, comma 2, le previsioni di introito derivanti da diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato, sono ridotte di € 800.000,00 per entrambi gli esercizi finanziari 2010 e 2011.

11. All'onere di € 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011, previsto dal comma 10, si farà fronte mediante riduzione per pari importi degli stanziamenti di spesa dell'UPB 3.6.1.2.376 "Interventi per la competitività del comparto artigiano".

12. In relazione a quanto disposto dal presente articolo agli stati di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

2009 e pluriennale 2009-2011 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

- Al titolo 3, categoria 3, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 3.3.9 "Proventi derivanti da servizi regionali" è ridotta, per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011, di € 800.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

- Alla funzione obiettivo 3.6 "Artigianato e Servizi" la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 3.6.1.2.376 "Interventi per la competitività del comparto artigiano" è ridotta, per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011, di € 800.000,00.